



COMUNE DI RIOMAGGIORE



***Piano per la somministrazione
di alimenti e bevande
ai sensi
della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1. e s.m.***

Delibera C.C. n. 030 del 10.04.2009
come modificata dalla
Delibera C.C. n. 024 del 05.07.2012

Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato, con Legge Regionale 02/01/2007 n. 1, il "Testo unico in materia di commercio" col quale, in forza delle nuove competenze assegnate alle Regioni con la riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione ha disciplinato tutta una serie di attività commerciali: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio in sede fissa, il commercio su aree pubbliche, la vendita della stampa quotidiana e periodica, la somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti, le forme speciali di commercio al dettaglio ed i centri di telefonia fissa.

Con Deliberazione n. 18 del 8 maggio 2007 il Consiglio Regionale ha approvato il documento di programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa e successivamente, con Deliberazione n. 5 del 27 febbraio 2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 20/03/08, ha approvato anche la programmazione regionale che riguarda la somministrazione di alimenti e bevande.

Il T.U.C. all'art. 3 definisce gli indirizzi generali ed i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica della Regione Liguria ed in particolare, per la somministrazione di alimenti e bevande, la previsione specifica è contenuta nel comma 2 dell'art. 54 del Testo Unico, che recita:

"La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3 contiene indicazioni per i comuni relative:

- a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici."

Il settore commerciale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riveste in senso generale un ruolo di fondamentale importanza, dato che bar e ristoranti rappresentano da sempre luoghi di incontro, aggregazione e socializzazione sia per la popolazione locale che per i turisti.

Detto settore, malgrado la propria importanza, era stato per parecchi anni oggetto di un'indeterminatezza normativa che aveva condizionato i Comuni nell'effettuazione di una più attenta programmazione.

Col Testo Unico e gli indirizzi di programmazione la Regione ha fornito criteri specifici; tra quelli più qualificanti ed utili ai fini della stesura del Piano da parte dei Comuni si evidenziano i seguenti:

- a) una tipologia unica di somministrazione(art. 52 comma 1): "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione". La norma prevede pertanto che siano

gli operatori a decidere che cosa somministrare ed in quale modo, e questa

affermazione trova un riscontro logico e coerente all'art. 2 del Testo Unico, laddove fra i principi e le finalità si cita la libertà di iniziativa economica e privata;

b) la programmazione del settore è affidata ai Comuni sulla base di indirizzi e criteri regionali; i Comuni (art.55) approvano il Piano previa consultazione con le parti sociali e con la Camera di Commercio; nella predisposizione del Piano è d'obbligo l'osservanza degli indirizzi e criteri regionali.

Il Piano definisce inoltre i criteri di qualità in base ai quali sono consentite nuove aperture, subingresso e trasferimenti, fermo restando il possesso dei requisiti personali di accesso(art. 56), mentre per i locali(art. 55) l'obbligo di corrispondere ai requisiti previsti dalla Legge Regionale è successivo, e deve comunque essere assolto prima dell'inizio dell'attività.

c) Dato che dubbi interpretativi si sono più volte presentati, la legge (art. 58) definisce quando l'attività di intrattenimento sia da intendersi "prevalente" rispetto a quella di somministrazione, prevedendo che in questa fattispecie la somministrazione sia prevalentemente - seppur non esclusivamente - rivolta nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non si configura come tale la semplice musica di accompagnamento.

d) Vengono disciplinate dall'art. 60 le attività temporanee, quali sagre e feste;

e) si ribadisce la possibilità di vendere per asporto tutto ciò che viene somministrato, purchè sia rispettata la normativa igienico-sanitaria.

Gli indirizzi regionali si suddividono in due parti nettamente diverse:

1. la prima contiene le disposizioni esplicative di alcuni articoli del Testo Unico, quali i requisiti di accesso, con particolare riferimento a quelli professionali, la tipologia unica di somministrazione, la facoltà di vendere i prodotti somministrati, ed il fatto che l'autorizzazione comunale abiliti, a determinate condizioni, allo svolgimento di intrattenimento musicale senza ballo; viene comunque puntualizzato che i Comuni, oltre a disporre della facoltà di prevedere deroghe per circostanze particolari, possono altresì incidere in senso limitativo sugli orari di effettuazione e sulle modalità di pubblicizzazione degli intrattenimenti.

2. La seconda parte del documento detta gli indirizzi ed i criteri per la programmazione comunale delle attività di somministrazione e, più precisamente, prevede indicazioni per i Comuni relativamente a:

- localizzazione di nuovi insediamenti e trasferimenti;
- modalità di tutela dei locali ed aree storici.

I piani comunali che ne scaturiscono devono essere considerati uno strumento fondamentale; non viene imposto un modello rigido di pianificazione, ma è lasciata alle realtà locali piena autonomia pur nei limiti degli indirizzi stessi.

La realtà del Comune di Riomaggiore

La realtà del Comune di Riomaggiore è molto particolare; esso infatti è inserito nel territorio del "Parco Nazionale delle Cinque Terre" che, come tale, ha delle finalità e degli obiettivi che lo caratterizzano e che sono tesi principalmente:

- alla conservazione del paesaggio costruito;
- alla tutela delle dinamiche naturali;
- alla protezione del territorio dal rischio del dissesto idrogeologico;
- al progetto di sviluppo sostenibile delle attività sociali, economiche e culturali delle comunità locali.

E' in quest'ottica che si deve quindi collocare anche la progettazione relativa agli aspetti economico-commerciali delle attività del territorio, che così vengono anche ripresi e puntualizzati nel Testo unico della Legge Regionale e dai criteri urbanistico-commerciali del commercio in sede fissa e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Comune di Riomaggiore aveva provveduto, con la "Disciplina transitoria per il rilascio di autorizzazioni di pubblico esercizio" del 1994, a regolamentare in via provvisoria il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione nelle varie zone del territorio comunale per quelle che, secondo la normativa precedente(L. 25 agosto 1991, n. 287),erano le singole categorie.

La disciplina di cui sopra doveva essere provvisoria nell'attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione che avrebbe dovuto dare indicazioni più consone alle varie realtà, ma tale provvedimento non è mai stato licenziato.

Dal 1994 ad oggi la realtà del Comune di Riomaggiore è molto mutata, ed in particolare l'istituzione dell'Ente "Parco Nazionale delle Cinque Terre", la vocazione sempre più turistica del territorio, il dato oggettivo delle presenze - oggi non solo più limitate al solo periodo estivo, ma distribuite lungo quasi tutto l'arco dell'anno - di cittadini sia italiani che stranieri che ricercano in queste zone, patrimonio dell'umanità, sensazioni ed interessi indubbiamente non comuni, richiedono una sostanziale revisione delle scelte che allora erano state fatte.

Occorre considerare che il progressivo calo della popolazione residente verificato si nel corso del tempo - si è passati dai 2000 abitanti scarsi del 1995 ai 1694 abitanti alla fine del 2008 - è stato fortemente controbilanciato dai dati relativi ai flussi turistici; basti pensare che relativamente all'anno 2007 gli arrivi dei turisti che abbiano usufruito di pernottamento nelle strutture ricettive del nostro comune possono essere stimati sull'ordine delle 30.446 unità, mentre il numero dei turisti di solo passaggio può essere valutato intorno alle 409.000 unità.

Il precedente piano dei pubblici esercizi suddivideva il territorio comunale in quattro zone distinte, corrispondenti grosso modo ai nuclei abitativi di Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra, con l'aggiunta di un'ampia zona esterna ai centri abitati sulla quale, gravitando particolari flussi turistico-escursionistici, non venivano fissati limiti di contingente numerico qualora tali attività riguardassero spazi od immobili comunali di interesse generale aventi destinazione culturale, sportiva o ricreativa.

Seppur col nuovo Testo unico del commercio si ritiene dover confermare tale deroga relativamente a spazi od immobili nella disponibilità di Enti Pubblici, gestiti con finalità che favoriscano l'interesse generale associando, alle attività di carattere puramente commerciale, aspetti di carattere culturale, sportivo/ricreativo e di promozione ed accoglienza turistica.

Si ritiene inoltre dover suddividere il territorio comunale, date le sue caratteristiche, nelle tre zone sotto specificate:

1) **ZONA A**: Vie principali dei nuclei abitativi di Riomaggiore e Manarola, (V. Colombo, V. S.Giacomo, V. Santuario, V.Signorini e P.zza Rio Finale per Riomaggiore; V. Discovolo, V. Birolli, V. Lo Scalo e P.zza Papa InnocenzoIV per Manarola);

2) **ZONA B**: nuclei abitativi di Volastra e Groppo e vie periferiche dei nuclei abitativi di Riomaggiore e Manarola(tutte le vie non ricomprese nel punto 1);

3) **ZONA C**: zone limitrofe esterne ai nuclei abitativi(S.P. 370, Santuario Madonna di Montenero, Telegrafo, Batteria Racchia/Torre Guardiola, Via dell' Amore, Punta Bonfiglio, Spiaggione Corniglia).

Nel Testo unico della Regione Liguria e nei regolamenti attuativi relativi ai criteri urbanistico-commerciali e dei pubblici esercizi viene ribadita l'importanza fondamentale dell'uniformità tra le scelte urbanistiche e quelle commerciali, affermando l'autonomia che le varie realtà comunali devono attuare.

Il Comune di Riomaggiore, precursore di tali scelte, oltre ad avere un proprio Piano Regolatore in vigore dal 26/05/1997, ha provveduto con atto n. 58 approvato dal Consiglio Comunale in data 29/12/2003 a compiere scelte diverse che, se per certi aspetti sono limitative per alcune realtà territoriali, per altre rappresentano l'evoluzione naturale di un territorio che vuole conciliare le proprie tradizioni e le proprie realtà urbanistiche con lo sviluppo e le aspettative di un territorio unico per le proprie bellezze naturali, attuando criteri di qualità per tutte le nuove realtà.

Mentre la normativa precedente distingueva gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in quattro categorie("A" - ristorante, "B" - bar , "C" - somministrazione esercitata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, da gioco, ecc. e "D" - somministrazione di soli analcolici), oggi il T.D.C. prevede un'unica categoria, definita nel modo seguente(art. 52): "esercizi per

la somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione", e su ciò ci si deve basare per una corretta indagine.

Per comprendere esattamente la realtà della somministrazione nell'ambito del territorio comunale occorre innanzi tutto considerare la rete di somministrazione esistente in base alla legge 287/91.

LOCALITA'	ESERCIZI DI TIPO "A"	ESERCIZI DI TIPO "B"	ESERCIZI DI TIPO "C"	CIRCOLI
Riomaggiore	7	8	-	-
Manarola	5	6	-	1
Groppo	1	-	-	-
Volastra	1	2	-	1
Zone limitrofe esterne ai centri abitati	4	8	-	-

Pertanto, considerando che alcune realtà prevedevano la sommatoria di alcune categorie, risultano complessivamente autorizzati n. 33 esercizi.

Tali dati numerici non hanno subito variazioni significative nel corso degli anni principalmente poiché il Comune ha teso a privilegiare la qualità alla quantità, e variazioni non si sono verificate neppure nel periodo transitorio di cui all'art. 154 del T.D.C.

Dato che il metodo principale e più affidabile per stimare l'entità della domanda commerciale che si rivolge alla rete degli esercizi di somministrazione consiste nella realizzazione di un'indagine diretta sulle abitudini di consumo della popolazione residente e fluttuante, occorre tenere presente che i consumatori nel territorio sono rappresentati, oltre che dai residenti, da coloro che alloggiano nelle seconde case, dai turisti che sono ospitati nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con 300.000 presenze annue, nonché dal turismo giornaliero di transito quantificabile in circa 400.000 unità annue.

Oltre alle considerazioni già fatte in precedenza circa i dati relativi alla popolazione residente ed alle presenze turistiche, va a questo proposito osservato che nel nostro territorio comunale sono presenti n. 7 alberghi, n. 7 locande, e n. 203 strutture ricettive extralberghiere per un' offerta ricettiva globale attualmente stimabile intorno ai 1070 posti letto complessivi.

Non va inoltre dimenticato che il Comune di Riomaggiore si colloca all'interno del "Parco Nazionale delle Cinque Terre", e che in tale territorio sono presenti realtà e situazioni peculiari che tendono a far sì che le scelte debbano essere consone alla realtà del territorio stesso.

Pertanto appare fondamentale applicare i parametri di qualità, considerato anche che questo costituisce un allineamento alla normativa nazionale nonché alle

direttive europee, così come disposto in ossequio ai principi della concorrenza, della liberalizzazione del mercato e della tutela dei consumatori.

L'indicazione e la precisazione dei singoli parametri, quelli che l'esercente deve dimostrare di possedere e di mantenere, sono stabiliti in sede di piano secondo i già diffusi principi della qualità reale e di quella percepita selezionati adeguatamente, soprattutto in termini di misurabilità.

Si renderà inoltre necessario monitorare l'efficacia dei parametri qualitativi individuati al fine di garantire al consumatore un qualità del servizio quanto più adeguata possibile, e pertanto si ritiene opportuno procedere, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente piano, ad un riesame e ad una eventuale revisione di quanto previsto.

"Parametri di qualità"

Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di somministrazione.

- a) I menù coi relativi prezzi devono essere redatti in duplice lingua (italiano/inglese) e collocati in maniera ben visibile, oltre al relativo listino dei prezzi, tanto all'esterno dei locali (in caso di servizio ai tavoli, su ogni tavolo approntato per il servizio dovrà essere collocato menù in duplice lingua comprensivo delle bevande) che all'interno degli stessi. I menù dovranno essere compilati in maniera tale da favorire il massimo della trasparenza a favore dei consumatori anche in merito alla comprensione dei cibi fritti ed alle caratteristiche degli stessi (ad es., se si tratti di prodotti freschi, congelati, surgelati, precotti, o conservati).
- b) Il personale deve essere dotato di abbigliamento identificativo del locale.
- c) Adesione ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità predisposte dall'Amministrazione Comunale.
- d) Utilizzo e promozione di almeno un vino di tre aziende agricole del territorio comunale.

Requisiti oggettivi

Presenza di un servizio igienico adeguato alla normativa per disabili.	requisito prioritario
Climatizzazione del locale attestata da tecnico competente.	requisito accessorio
Insonorizzazione dei locali con pannelli fono isolanti (certificata da tecnico competente).	requisito prioritario
Disponibilità di area privata o in concessione attrezzata per somministrazione all'aperto (superficie di almeno 15 mq).	requisito accessorio
Presenza di sistema di pagamento elettronico.	requisito prioritario
Somministrazione di prodotti per celiaci e	requisito accessorio
Cucina fortemente legata al territorio con la somministrazione di	requisito prioritario

piatti tipici della tradizione locale.	
Utilizzo di prodotti provenienti da zone limitrofe e considerati "a filiera corta"	requisito prioritario
Somministrazione di alimenti freschi con esclusione di alimenti precotti (es. primi piatti, pasticceria, ecc).	requisito prioritario
Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione Comunale, comprese quelle promosse dal Parco Nazionale delle Cinque Terre in accordo col Comune.	requisito prioritario
Pubblicizzazione delle iniziative dell' Amministrazione Comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante depliant e materiale illustrativo.	requisito accessorio
Punto di connessione WIFI.	requisito accessorio
Apertura domenicale e festiva per almeno 45 giornate annue.	requisito prioritario
Apertura giornaliera di almeno 8 ore al giorno.	requisito prioritario
Apertura di almeno 320 giorni l'anno (comprensivi della eventuale chiusura settimanale)	requisito prioritario
Utilizzo materiali biocompatibili (es: vernici ecologiche, legno non trattato chimicamente, ecc.).	requisito accessorio
Utilizzo di fonti rinnovabili di energia (certificato da tecnico abilitato).	requisito accessorio
Superficie di somministrazione all'interno dei locali pari a minimo 20 mq.	requisito prioritario
Carta dei vini contenente i prodotti di almeno 5 aziende agricole del territorio delle Cinque Terre.	requisito accessorio
Utilizzo di acqua naturizzata.	requisito prioritario
Menù per bambini	requisito accessorio
Menù a prezzo fisso	requisito prioritario

Requisiti soggettivi

Precedente esperienza nel settore da parte del titolare della ditta individuale (non si computano i due anni laddove questi siano stati considerati per maturare il requisito professionale di cui alla L.R. n. 1/2007)	requisito prioritario
Attestato di frequenza da parte del titolare o del legale rappresentante, purché socio (in caso di società), a corsi di specializzazione nella somministrazione presso enti di formazione riconosciuti diversi da quelli necessari per l'ottenimento dei requisiti professionali di cui all'art. 13 del T.U.C	requisito prioritario
Imprenditoria giovanile: a) ditta individuale: titolare dell'attività di età inferiore ai 35 anni; b) società di persone: almeno la metà dei soci, compreso il legale rappresentante della società, di età inferiore ai 35 anni; c) società di capitali: i soggetti che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale di età inferiore ai 35 anni.	requisito accessorio
Imprenditoria femminile: a) ditta individuale: titolare dell'attività di sesso femminile; b) società di persone: almeno la metà dei soci compreso il legale rappresentante della società è di sesso femminile; c) società di capitali: i soggetti che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale sono di sesso femminile.	requisito accessorio
Conoscenza di almeno una lingua straniera europea da parte di persona addetta al, contatto col pubblico (sia essa il titolare, un dipendente od un collaboratore) comprovata da diploma o attestato di frequenza a corsi di lingue, rilasciato da Istituti o Scuole riconosciuti	requisito prioritario
Assunzione di personale qualificato che abbia frequentato appositi corsi di formazione per la somministrazione di alimenti e bevande presso enti riconosciuti, oppure con certificata pregressa esperienza nel settore della somministrazione.	requisito prioritario

Il rilascio di nuove autorizzazioni ed i trasferimenti nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale sono subordinati al possesso, da parte dei richiedenti, oltre che dei requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di somministrazione dei "Parametri di qualità" del presente piano, dei seguenti requisiti minimi d'accesso:

ZONA TERRITORIO COMUNALE	NR. MINIMO REQUISITI PRIORITARI	NR. MINIMO REQUISITI ACCESSORI
ZONA A	10 (dei quali almeno 1 soggettivo)	5
ZONAB	7	3
ZONA C	5	2

NORMATIVA

Art. 1 Principi generali

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell' art. 41 della Costituzione;
la regolamentazione comunale è finalizzata al contemperamento dell'interesse privato dell'impresa al libero esercizio con quello pubblico della fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle necessità del territorio;
il Comune valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori, ed individua i criteri a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

Art. 2 Attività di somministrazione soggette al rispetto dei criteri di qualità

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande previste dall'art. 55 della Legge Regionale n. 1/2007 sono soggette al rispetto dei criteri di qualità ed al requisito minimo di accesso, nonché al possesso dei requisiti di cui al punto I dei "Parametri di qualità" delle presenti norme.

Art. 3 Attività non soggette al rispetto dei criteri di qualità.

Non sono soggette al rispetto dei criteri di qualità ed al requisito minimo di accesso le attività di somministrazione alimenti e bevande previste dagli artt. 56, 57 e 58 della Legge Regionale n. 1/2007, e le attività relative a spazi od immobili nella disponibilità di

Enti Pubblici, gestiti con finalità che favoriscano l'interesse generale associando, alle attività di carattere squisitamente commerciale, aspetti di carattere culturale, sportivo/ricreativo e di promozione ed accoglienza turistica.

Art. 4 Zonizzazione

Ai fini del presente piano, il territorio è suddiviso nelle seguenti zone:

1) **ZONA A**: Vie principali dei nuclei abitativi di Riomaggiore e Manarola, (V. Colombo, V. S.Giacomo, V. Santuario, V.Signorini e P.zza Rio Finale per Riomaggiore; V. Discovolo, V. Birolli, V. Lo Scalo e P.zza Papa InnocenzoIV per Manarola);

2) **ZONA B**: nuclei abitativi di Volastra e Groppo e vie periferiche dei nuclei abitativi di Riomaggiore e Manarola(tutte le vie non ricomprese nel punto 1);

3) **ZONA C**: zone limitrofe esterne ai nuclei abitativi(S.P. 370, Santuario Madonna di Montenero, Telegrafo, Batteria Racchia/Torre Guardiola, Via dell' Amore, Punta Bonfiglio, Spiaggione Corniglia).

Art. 5 Programmazione delle attività di somministrazione.

Ai fini dell'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande soggetta a programmazione comunale, in base a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 1/2007 e dei criteri di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27/02/2008, il Comune prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni e le procedure determinate.

I soggetti interessati ad avviare una nuova attività di somministrazione devono presentare al Comune una domanda di autorizzazione, autocertificando:

- a) la denominazione o ragione sociale del richiedente;
- b) la residenza o sede legale del richiedente;
- c) l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- d) le generalità e la nazionalità del richiedente;
- e) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt.12 e 13 della Legge Regionale n. 1/2007(requisiti morali e professionali);
- f) l'assunzione dell'obbligo ad adempiere alle procedure previste dalla normativa di settore(notifica sanitaria di cui al Reg. CE 852/04, valutazione di impatto acustico,rispetto del D.M. 10/03/1998 e comunque di quanto previsto al comma 4 dell'art.5 della Legge Regionale n. 1/2007);
- g) l'assunzione dell'obbligo di osservare le disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 5/2008, in caso di effettuazione di attività di intrattenimento ed attività accessorie svolte congiuntamente alla

- somministrazione di alimenti e bevande;
- h) il possesso dei requisiti minimi di accesso corrispondenti alla zona dove ha sede l'esercizio;
 - i) il possesso dei requisiti minimi obbligatori.

Trascorso il termine di 60 giorni dallo stato di ricevimento della domanda di autorizzazione, senza che il Comune abbia comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle norme vigenti;
- b) l'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.

L'operatore commerciale entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, e comunque prima della loro scadenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità, deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora si tratti di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità dei locali.

Per le attività autorizzate con l'entrata in vigore del presente documento di programmazione, il requisito minimo di accesso ed i requisiti minimi obbligatori devono essere mantenuti per tutta la durata dello svolgimento dell'attività anche in caso di trasferimento o subingresso.

Art. 6 Sorvegliabilità.

I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggetti all'applicazione dei DD.MM. 17/12/1992 n. 564 e 05/08/1994 n. 534.

Le porte dei locali nei quali si effettua l'attività devono consentire l'accesso diretto alla pubblica via e devono essere costruite in modo da garantirne sempre l'apertura dall'esterno.

L'accesso ad eventuale abitazione privata non può avvenire attraverso il locale destinato alla somministrazione.

Qualora il locale sia posto al piano superiore rispetto a quello stradale, la visibilità esterna deve essere garantita mediante l'apposizione, all'esterno, di idonei cartelli di segnalazione dell'accesso.

Art. 7 Trasferimenti

Il trasferimento di un'attività di somministrazione è soggetto ad autorizzazione; il trasferimento nella stessa zona deve sottostare ai requisiti minimi di accesso previsti per la stessa, oltre ai minimi obbligatori. Nel caso di trasferimento ad altra zona, l'interessato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti per quest'ultima.

Art. 8 Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte normato dall'art. 132 del T.D.C. è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune.

La comunicazione deve essere corredata da:

- a. dichiarazione notarile o copia dell'atto di trasferimento;
- b. documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali;
- c. visura camerale o copia dell'atto costitutivo se trattasi di società;
- d. titolo autorizzatorio originale del dante causa;
- e. autodichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi obbligatori e, nel caso in cui si tratti di subentro in attività autorizzata in base al presente piano, del requisito minimo di accesso.

Art. 9 Disciplina per le attività di somministrazione

Le attività da autorizzarsi in base al presente piano e quelle già in essere in base alla precedente normativa dovranno attenersi a quanto previsto dal punto 1 - "Requisiti minimi obbligatori per gli esercizi di somministrazione" - del presente piano.

Per le attività già esistenti si dispone l'obbligo di adeguarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 Attività stagionali

Le disposizioni di cui al presente atto di programmazione si applicano anche alle attività di somministrazione in forma stagionale.

Per stagionali si intendono quelle attività che vengono esercitate per non meno di 8 mesi e non più di 10 mesi consecutivi nel corso dell'anno solare.

Le attività già esistenti dovranno uniformarsi entro 180 giorni a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 11

Orari

Abrogato

Art. 12

Decadenza

Si applicano le disposizioni di chiusura dell'attività previste dalla Legge Regionale n. 1/2007.

Ai fini della verifica dei requisiti, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione di dichiarazioni, certificazioni, copia di documentazione tesa ad attestare la verifica dei requisiti minimi ed obbligatori autocertificati.

Il titolare dell'attività dovrà presentare entro il mese di gennaio di ogni anno dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti che garantiscono il punteggio minimo necessario per l'apertura, oltrechè dei requisiti minimi obbligatori.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina prevista dalla Legge Regionale n. 1/2007 ed alla Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 5 del 27/02/2008, nonché alla successiva pianificazione urbanistico commerciale relativa al commercio stabile.

Art. 14

Vigilanza e controllo

Il controllo e la vigilanza sulla sussistenza dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali preposti al momento dell'inizio dell'attività, del quale l'interessato deve dare contestuale comunicazione al Comune.

Ulteriori verifiche periodiche verranno effettuate dagli uffici preposti anche sulla permanenza di detti requisiti.

Art. 15

Sanzioni

Per le violazioni delle norme previste nel presente atto regolamentare, si applicano le sanzioni di cui all'art. 142 comma 2 e 3 del T.U.C.

